



Tonucci & Partners

MEMO

Modello
Organizzativo
e Gestionale per
le società sportive
ai sensi dell'art. 13
del Codice di
Giustizia Sportiva

MEMO / 08.06.15

Modello Organizzativo e Gestionale per prevenire la responsabilità disciplinare delle società sportive per i comportamenti violenti dei propri sostenitori

Ai sensi degli articoli 12 e14 del Codice di Giustizia Sportiva ('CGS') della FIGC, **le società sportive sono responsabili, sotto un profilo disciplinare, per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori**, tra i quali:

- l'introduzione o l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza;
- i cori, le grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
- i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Qualora sia accertata dal Giudice Sportivo la responsabilità della società sportiva per fatti violenti o discriminatori, quest'ultima sarà soggetta all'applicazione di sanzioni di rilievo come:

- l'ammenda fino a Euro 50.000;
- l'ammenda con diffida;
- l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- l'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- la perdita della gara;
- la squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
- la penalizzazione di uno o più punti in classifica;

Memo Modello Organizzativo e Gestionale per le società sportive



- l'esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

L'art.13, comma 1, CGS prevede che le Società non rispondono per gli illeciti conseguenti ai comportamenti violenti dei propri sostenitori previsti dall'art.12 CGS, se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

- (a) le Società hanno adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
- (b) la Società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;
- (c) al momento del fatto, la Società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
- (d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;
- (e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della Società.

Qualora ricorrano solo alcune delle circostanze sopra elencate, le sanzioni sono invece attenuate.

Per i fatti violenti dei sostenitori previsti dall'art. art. 14, comma 5, CGS, qualora la società sportiva abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e ci stata la concreta cooperazione con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti, l'autorità giudiziaria sportiva può decidere di non applicare o comunque attenuare le sanzioni.

Ai sensi dello Statuto FIGC, i Modelli organizzativi devono prevedere:

- (i) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- (ii) l'adozione di un codice etico e di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo;
- (iii) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;



(iv) la nomina di un Organismo di Garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo e Gestionale richiamato dallo Statuto FIGC e dal CGS può, quindi, costituire un utile strumento per scongiurare il rischio di applicazione delle sanzioni disciplinari sportive o comunque per invocarne la loro attenuazione.

E' stato riscontrato che le società sportive che hanno adottato (ed efficacemente attuato) il Modello Organizzativo previsto dal CGS hanno beneficiato di una sostanziale riduzione delle sanzioni irrogate dal giudice sportivo per i fatti violenti dei sostenitori, con una diminuzione anche fino all'80% dell'entità su base annuale.

Tonucci & Partners presta assistenza per la progettazione e l'attuazione dei Modelli Organizzativi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Because we care.

ITALY

Rome

Via Principessa Clotilde, 7
00196 (RM)
T +39 06 36227.1
F +39 06 3235161
mail@tonucci.com

Milan

Via dei Bossi, 4
20121 (MI)
T +39 0285919.1
F +39 02860468
milano@tonucci.com

Padua

Via Trieste, 31/A
35121 (PD)
T +39 049 658655
F +39 049 8787993
padova@tonucci.com

Florence

Via La Marmora, 29
50121 (FI)
T +39 055 5048523
F +39 055 5532000
firenze@tonucci.com

Brescia

Corso Matteotti, 46
25122 (BS)
T +39 030 2942095
F +39 030 2942095
brescia@tonucci.com

Prato

Via Giuseppe V, 8/A
59100 (PO)
T +39 0574 29269
F +39 0574 604045
prato@tonucci.com

ALBANIA

Tirana (Albania)

Torre Drin - Rruga Abdi Toptani
1001 (TR)
T +355 42 250711/12/14
F +355 42 250713
tirana@tonucci.com

ROMANIA

Bucharest

Str. Academiei 39 - 41
Etaj 2, Birou 2.1, Sector 1
010013 (B)
T +40 31 4254030/1/2
F +40 31 4254033
bucharest@tonucci.com